

OGGETTO:

Attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte. Proposta al Consiglio regionale.

A relazione del Presidente CHIAMPARINO e del Vicepresidente RESCHIGNA:

Considerato che:

- la riforma del titolo V della Costituzione ha ridefinito i rapporti ed i ruoli dello Stato e delle Regioni, accrescendo consistentemente il campo di intervento legislativo da parte delle Regioni sia nell'ambito della legislazione esclusiva che di quella concorrente;
- il terzo comma dell'art. 116 della Costituzione ha altresì introdotto la facoltà di definire, sulla base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e quelle indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s) e che il medesimo art. 116 consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle regioni possa riguardare funzioni legislative ed amministrative;
- l'articolo 119 della Costituzione attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa per Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, con facoltà di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri;
- la Regione Piemonte ritiene importante avviare, nell'ambito dell'attuale legislatura, il processo di attuazione del Titolo V della Costituzione al fine di dotarsi di più ampie capacità di intervento legislativo e programmatico, in un quadro volto ad eliminare l'incertezza e la sovrapposizione delle competenze;
- la piena realizzazione degli obiettivi indicati è propedeutica al proseguimento dell'attuazione del principio di sussidiarietà, con l'organico trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni, singoli o associati, alla Città metropolitana ed alle Province;
- il contesto economico, demografico e istituzionale del Piemonte induce alla sperimentazione di forme e condizioni particolari di autonomia, volte a migliorare e rafforzare lo sviluppo socio-economico del territorio.

Dato atto che, con deliberazione n. 1 - 6323 del 10 gennaio 2018, la Giunta regionale ha approvato un "Documento di primi indirizzi della Giunta Regionale per l'avvio del confronto finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione", con cui è stato dato mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare un confronto con il Governo sui contenuti del Documento, in analogia con quanto avvenuto per altre Regioni e che la fase di negoziazione debba essere avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

Considerato che il confronto con il Governo è avvenuto sulla base delle materie individuate secondo i seguenti criteri:

- 1) funzionalità delle stesse alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;
- 2) riunificazione di competenze di alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all'intervento legislativo regionale;
- 3) raggiungimento di obiettivi di semplificazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e tra Pubblica Amministrazione e imprese;
- 4) individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico;

dato atto che la Giunta regionale ha avviato specifici Tavoli di lavoro con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico, al fine di acquisire proposte di specifico interesse per la comunità piemontese e che a seguito del confronto avviato, il Documento è stato integrato nelle materie relative a tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale e istruzione universitaria, infrastrutture, rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Considerato che:

- le proposte avanzate sono finalizzate ad ottenere una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il riconoscimento di una maggiore autonomia normativa regionale in materia edilizia, in relazione ai costi delle trasformazioni, nonché nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio;
- la particolare attenzione posta dalla Regione Piemonte alla semplificazione procedurale per gli operatori e per i cittadini, richiede l'attribuzione a livello regionale della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
- al fine di garantire una politica regionale unitaria e indifferenziata su tutti i beni culturali presenti sul territorio, a prescindere dal soggetto titolare, e di semplificare le procedure amministrative, è necessario richiedere potestà legislative, gestionali ed amministrative relativamente alla valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, di responsabilità e di unicità amministrativa;
- per soddisfare in modo adeguato le necessità d'intervento sui dissesti idraulici ed idrogeologici del territorio piemontese, occorre richiedere la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico;
- per garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle proprie risorse e peculiarità, nonché sotto il profilo della sicurezza e del miglior utilizzo delle reti, è necessario richiedere piene competenze regionali in materia di infrastrutture strategiche d'interesse regionale, di potestà concessoria in merito alle autostrade, di trasferimento al demanio regionale di specifiche strade e di potestà concessoria della rete ferroviaria fondamentale e complementare e delle linee di nodo, di attribuzione alla Regione della piena *governance* degli aeroporti piemontesi e delle competenze amministrative correlate;
- risulta necessario, al fine di potenziare le prestazioni e i servizi stabiliti dal decreto legislativo n. 150/2015, salvaguardandone i livelli essenziali, riconoscere alla Regione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, un ruolo più incisivo nella definizione, regolazione e vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, individuando le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito;
- nell'ottica della programmazione e realizzazione di un'offerta educativa e formativa coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali e del conseguimento degli obiettivi di incremento

dell'occupazione e di riduzione del tasso di dispersione scolastica, occorre riconoscere e attribuire alla Regione ulteriori competenze, anche normative, e risorse in materia di istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- si rende necessario consolidare il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e favorire il pieno esercizio delle responsabilità regionali nel perseguire e raggiungere l'obiettivo di offrire ai cittadini del nostro Paese livelli di servizi coerenti con i provvedimenti nazionali, tenendo conto della non rinunciabile e necessaria autonomia della Regione Piemonte nella programmazione e organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali;

- è opportuno rafforzare il ruolo regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, al fine di definire criteri applicativi, modalità e tempi più consoni alle reali esigenze territoriali, incardinando nella Regione un ruolo di regia che potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di calibrare i vincoli applicati ai singoli enti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico territoriale, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio indispensabile potere di supervisione dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari;

- al fine di consentire l'applicazione di *standard* di tutela ambientale diversi da quelli fissati in ambito nazionale, laddove sia richiesto da specificità di tutela locali, anche alla luce di un'applicazione puntuale del principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'ordinamento comunitario, occorre riconoscere alla Regione potestà legislativa in tema di semplificazione dei procedimenti in materia ambientale e di accertamento degli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, nonché ulteriori funzioni amministrative, gestionali e di pianificazione;

- è opportuno riconoscere alla Regione la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa, limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze, riconoscendo una capacità di intervento in favore della popolazione con età superiore ai 65 anni, fascia di significativa incidenza nella stratificazione demografica regionale;

- che è opportuno riconoscere alla Regione Piemonte lo status di Regione associata nelle fasi di elaborazione e attuazione delle iniziative legislative della Commissione e nel relativo "Impact assessment", l'accesso autonomo alla Corte di Giustizia e l'attivazione di forme di "cooperazione rafforzata", nell'ambito delle iniziative già disciplinate dalla legge 131/2003.

Valutate le importanti ricadute che il processo di autonomia differenziata comporterebbe sul territorio piemontese, è necessario garantire il pieno coinvolgimento degli enti locali nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Ritenuto, pertanto, che la Regione Piemonte è pronta ad avviare la negoziazione con il Governo volta a definire un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con riferimento alle seguenti materie:

- a) governo del territorio e beni paesaggistici e culturali;
- b) protezione civile e infrastrutture;
- c) tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria;
- d) politiche sanitarie;
- e) coordinamento della finanza pubblica;
- f) ambiente;
- g) previdenza complementare e integrativa finalizzata alla non autosufficienza;

h) rapporti internazionali e con l'Unione europea.

Dato atto che la negoziazione dovrà comprendere anche la definizione degli aspetti finanziari connessi;

visto l'articolo 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

visti gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto regionale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio regionale:

1) di approvare il documento di indirizzo allegato alla presente deliberazione (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;

2) di affidare al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con riferimento alle materie indicate nel documento di cui all'allegato A;

3) di impegnare la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, tramite il confronto con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 116 comma terzo della Costituzione e degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto regionale.